

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

LIBRO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

Degli organi giudiziari

Capo I

Del giudice

Sezione I

Della giurisdizione e della competenza in generale

1. Giurisdizione dei giudici ordinari.

La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge [c.p.c. 806], è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice [Cost. 102; c.c. 2907; c.p.c. 5] (1).

(1) Vedi l'art. 1, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario e la L. 31 maggio 1995, n. 218 sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Per quanto riguarda la giurisdizione in materia di acque pubbliche, vedi gli artt. 138-210, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Inderogabilità convenzionale della giurisdizione (1).

[La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, né di arbitri che pronuncino all'estero [c.p.c. 824], salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri [preleggi 16] o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato [c.c. 43] nella Repubblica (2) e la deroga risulti da atto scritto [c.p.c. 806] (3).]

(1) Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, a decorrere dal 1° settembre 1995. La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 novembre 1994, n. 391 (Gazz. Uff. 23 novembre 1994, n. 48 - Prima serie speciale), aveva in precedenza dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo in relazione agli artt. 35, 36, 37 e 38 Cost.

(2) Così modificato il testo originario, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

(3) Per la validità di particolari clausole arbitrali, vedi le specifiche Convenzioni internazionali.

3. Pendenza di lite davanti a giudice straniero (1).

[La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa [c.p.c. 31, 39, 40].]

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, a decorrere dal 1° settembre 1995.

4. Giurisdizione rispetto allo straniero (1).

[Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica (2):

1) se quivi è residente o domiciliato [c.c. 43], anche elettivamente [c.c. 47], o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero [c.c. 812, 1387];

2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica (3) o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte [c.c. 456] nella Repubblica (4); oppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi [c.c. 1173, 1182, 1326];

3) se la domanda è connessa [c.p.c. 31, 40] con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari [c.p.c. 670] da eseguirsi nella Repubblica (5) o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere;

4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene può conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano [c.p.c. 680] (6).]

(1) Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, a decorrere dal 1° settembre 1995.

(2) Così modificato il testo originario, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

(3) Così modificato il testo originario, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

(4) Così modificato il testo originario, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

(5) Così modificato il testo originario, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

(6) Per le controversie relative a navi o aeromobili, vedi, anche, l'art. 14 delle disposizioni preliminari del codice della navigazione.

5. Momento determinante della giurisdizione e della competenza.

La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2 L. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 1° gennaio 1993 per effetto dell'art. 92 della citata legge, come modificato dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, ai sensi del citato art. 92, come modificato, da ultimo, dall'art. 6, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994, n. 673. Successivamente l'art. 90, primo comma, della suddetta legge n. 353 del 1990, come sostituito, da ultimo, dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432 convertito in legge, con modificazioni, con L. 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296), ha così disposto: « Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonché l'articolo 186-quater del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, e gli artt. 42, 181, comma primo, 186-bis, 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-bis, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del

codice di procedura civile, e gli articoli 144-bis e 159 disp. trans. c.p.c., come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993». In deroga al citato art. 90, per ciò che riguarda la definizione del contenzioso civile pendente alla data del 30 aprile 1995, vedi l'art. 12, L. 22 luglio 1997, n. 276, istitutiva delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari, con la disciplina transitoria ed i correttivi di cui all'art. 1, L. 2 ottobre 1997, n. 333. Il secondo comma dell'art. 1 della suddetta legge n. 534 del 1995 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge.

Vedi la L. 21 giugno 1971, n. 804, di ratifica della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, e la L. 29 novembre 1980, n. 967, di ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord alla convenzione predetta nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978. Il testo del presente articolo, prima dell'ultima modifica, così disponeva: «La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti dello stato medesimo».

6. Inderogabilità convenzionale della competenza.

La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge [c.c. 1341; c.p.c. 28, 30, 339, 360].

Sezione II

Della competenza per materia e valore

7. Competenza del giudice di pace.

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili [c.c. 812] di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice [c.p.c. 8, 16, 322] (1).

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro (2).

[Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (3).]

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini [c.c. 951] ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (4);

[4] per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (5) (6).]

(1) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 58 della stessa legge. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 2.582,28, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.».

(2) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 58 della stessa legge. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 15.493,71.».

(3) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, nel testo modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296). Il comma 2 dell'art. 1 della suddetta legge n. 534 del 1995 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge.

(4) Numero aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 58 della stessa legge.

(5) Numero abrogato dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, nel testo modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296). Il comma 2 dell'art. 1 della suddetta legge n. 534 del 1995 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge.

(6) Articolo così sostituito, prima dall'art. 1, L. 30 luglio 1984, n. 399 e poi, a far data dal 1° maggio 1995, dall'art. 17, L. 21 novembre 1991, n. 374 sull'istituzione del giudice di pace. Per l'attribuzione al giudice di pace della competenza relativa ai giudizi civili pendenti davanti al Pretore alla data del 30 aprile 1995 e ai giudizi pendenti davanti al conciliatore, vedi gli artt. 1, 2, 3 e 4, L. 16 dicembre 1999, n. 479. Il testo dell'articolo precedentemente in vigore, il cui secondo comma era stato abrogato, a partire dal 30 aprile 1995, dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353, così disponeva: «Competenza del conciliatore. - Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. [È altresì competente per tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali]». Con la L. 25 luglio 1966, n. 571, è stato stabilito che sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nella cause di sfratto e in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.

8. Competenza del pretore (1).

[Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace (2).

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le azioni possessorie [c.c. 1168; c.p.c. 703], salvo il disposto dell'art. 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto [c.c. 1171, 1172], salvo il disposto dell'art. 688, secondo comma;

2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

4) per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case (3).]

(1) Articolo abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

(2) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge, con modificazioni, con L. 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296). Il secondo comma dell'art. 1 della suddetta legge n. 534 del 1995 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge.
Il testo precedentemente in vigore, come sostituito dall'art. 18, L. 21 novembre 1991, n. 374, così disponeva: «Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace».

(3) Articolo così sostituito, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 3, L. 26 novembre 1990, n. 353. I numeri 2) e 4) del secondo comma sono stati abrogati, a decorrere dal 1° maggio 1995, dall'art. 47, L. 21 novembre 1991, n. 374. L'art. 90, terzo comma, L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificato, da ultimo, dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, con legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296), così dispone: «I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrano nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile ancorché il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore». Il secondo comma dell'art. 1 della suddetta legge n. 534 del 1995 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge. Successivamente la competenza relativa ai giudizi civili pendenti davanti al Pretore alla data del 30 aprile 1995 e ai giudizi pendenti davanti al conciliatore è stata attribuita al giudice di pace ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1, 2, 3 e 4, L. 16 dicembre 1999, n. 479.
Il testo precedente del presente articolo, come sostituito, nel comma 1 e nel numero 4) del comma 2, dall'art. 2, L. 30 luglio 1984, n. 399, così disponeva: «Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinque milioni. È competente [c.p.c. 31], qualunque ne sia il valore: 1) per le azioni possessorie [c.c. 1168; c.p.c. 703], per le denunce di nuova opera e di danno temuto [c.c. 1171, 1172] e per i provvedimenti di urgenza previsti nell'articolo 700, salvo il disposto degli articoli 688, 701 e 704 [c.p.c. 21]; 2) per le cause relative ad apposizione di termini [c.c. 951] e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi [c.c. 892]; 3) per le cause di sfratto per finita mezzadria e affitto a coltivatore diretto e per quelle per finita locazione; 4) per le cause relative alla misura dei servizi del condominio di case».

9. Competenza del tribunale.

Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse (1), per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone [c.c. 244, 247, 269; c.p.c. 706] (2) e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile (3).

(1) Vedi l'art. 6, L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, sul contenzioso amministrativo; la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, e l'art. 9, L. 14 febbraio 1990, n. 29, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi.

(2) Vedi gli artt. 38 e 45 disp. att. c.c. e l'art. 32, R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sull'istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 50, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Per quanto riguarda le controversie in materia di contratti agrari, devolute a sezioni specializzate dei tribunali, e delle corti d'appello, vedi la L. 2 marzo 1963, n. 320, l'art. 26, L. 11 febbraio 1971, n. 11, la L. 10 dicembre 1973, n. 814, il D.M. 19 gennaio 1974 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1974, n. 25), nonché gli artt. da 8 a 15 e 47, L. 3 maggio 1982, n. 203.

Il testo del presente articolo, prima dell'ultima modifica, precedentemente in vigore - in cui l'espressione «giudice di pace» aveva sostituito, a decorrere dal 1° maggio 1995, l'originario termine «conciliatore», ai sensi dell'art. 39, L. 21 novembre 1991, n. 374 - così disponeva:

«Competenza del tribunale. Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza del giudice di pace o del pretore.

Il tribunale è altresì esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile».

10. Determinazione del valore.

Il valore della causa [c.p.c. 7, 8], ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti [c.c. 1282], le spese e i danni [c.c. 1223, 2043], anteriori alla proposizione si sommano col capitale.

11. Cause relative a quote di obbligazione tra più parti.

Se è chiesto da più persone o contro più persone, l'adempimento per quote di un'obbligazione [c.c. 1314], il valore della causa si determina dall'intera obbligazione [c.p.c. 102, 103].

12. Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni.

Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio [c.c. 1173] si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione [c.p.c. 20].

[Nelle cause per finita locazione [c.c. 1596; c.p.c. 657] d'immobili il valore si determina in base all'ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso [c.p.c. 7, 661] (1).]

Il valore delle cause per divisione [c.c. 713; c.p.c. 784] si determina da quello della massa attiva da dividersi [c.p.c. 22].

(1) Comma abrogato, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994, n. 673.

13. Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite.

Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche [c.c. 433], se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

Nelle cause relative a rendite perpetue [c.c. 1861], se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie [c.c. 1872], cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci [c.p.c. 553].

Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente [c.c. 960].

14. Cause relative a somme di danaro e a beni mobili.

Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili [c.c. 812], il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.

Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa [c.p.c. 38, 167], il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.

Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.

15. Cause relative a beni immobili.

Il valore delle cause relative a beni immobili [c.c. 812; c.p.c. 21] è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:

per duecento per le cause relative alla proprietà;

per cento per le cause relative all'usufrutto [c.c. 978], all'uso, [c.c. 1021], all'abitazione [c.c. 1022], alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta [c.c. 948, 959, 1079];

per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù [c.c. 1027].

Il valore delle cause per il regolamento di confini [c.c. 950] si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti [c.p.c. 14], e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile [c.p.c. 9] (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 30 luglio 1984, n. 399, sull'aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore.

16. Esecuzione forzata (1).

[Per la consegna e il rilascio di cose [c.c. 2930; c.p.c. 605] e per l'espropriazione forzata di cose mobili [c.p.c. 513] e di crediti [c.p.c. 543] è competente il pretore [c.p.c. 7, 26, 311, 480, 482, 484, 492, 548].

Per l'espropriazione forzata di cose immobili [c.p.c. 555] è competente il tribunale [c.c. 2861, 2891; c.p.c. 21, 26, 484].

Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano [c.p.c. 556], per la espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.

Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare [c.c. 2931] e di non fare [c.c. 2933] è competente il pretore.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 51, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

17. Cause relative all'esecuzione forzata.

Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata [c.p.c. 27, 548, 615] si determina dal credito per cui si procede;

quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'articolo 619, dal valore dei beni controversi;

quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.

Sezione III

Della competenza per territorio

18. Foro generale delle persone fisiche.

Salvo che la legge disponga altrimenti [c.p.c. 20-27, 410, 434, 461, 637, 661, 672, 680, 796] (1), è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza (2) o il domicilio [c.c. 43; c.p.c. 706], e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora [c.p.c. 139].

Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica (3) [c.p.c. 142] o se la dimora è sconosciuta [c.p.c. 143], è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore [c.p.c. 2, 140] (4).

(1) Vedi, anche, gli artt. 9, 161, 187, 195 L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

(2) Per quanto riguarda il concetto di residenza, vedi la L. 24 dicembre 1954, n. 1228, sulle anagrafi della popolazione residente.

(3) Così modificato il testo originario a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità degli articoli da 18 a 36 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost. La stessa Corte, con sentenza 1-19 giugno 1998, n. 228 (Gazz. Uff. 1 luglio 1998, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31, primo e secondo comma, e 24, primo comma, Cost.

19. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica [c.c. 12, 14, 16, 23, 46], è competente il giudice del luogo dove essa ha sede [c.c. 2328]. E' competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio [c.c. 41] per l'oggetto della domanda.

Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica [c.c. 2251, 2291, 2313], le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile (1) hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo (2).

(1) Il testo originario è stato così sostituito con l'articolo unico, R.D. 20 aprile 1942, n. 504, per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità degli articoli da 18 a 36 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.

20. Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione.

Per le cause relative a diritti di obbligazione [c.c. 1182] è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio [c.c. 1326; c.p.c. 12, 410, 434, 461] (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità degli articoli da 18 a 36 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.

21. Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie.

Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda (1). Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato [c.p.c. 568]; quando non è sottoposto a tributo è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.

Per le azioni possessorie [c.c. 1168] e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto [c.c. 1171, 1172] è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato (2).

(1) Periodo così sostituito dall'art. 52, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188. Vedi, anche, l'art. 24, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) e gli articoli 2 e 3, L. 10 maggio 1976, n. 346, sull'usucapione speciale per la piccola proprietà contadina.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Per le cause relative a diritti reali su beni immobili e per quelle di cui ai nn. 2 e 3 dell'articolo 8 è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile».

(2) La competenza per territorio del giudice a conoscere dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative è determinata dal luogo in cui è stata commessa la violazione ai sensi dell'art. 22, L. 24 novembre 1981, n. 689, di modifica al sistema penale. La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità

22. Foro per le cause ereditarie.

E' competente il giudice del luogo della aperta successione [c.c. 456] per le cause:

1) relative a petizione [c.c. 533] o divisione di eredità [c.c. 713; c.p.c. 12, 784] e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione [c.c. 730];

2) relative alla rescissione della divisione [c.c. 763] e alla garanzia delle quote [c.c. 758], purché proposte entro un biennio dalla divisione;

3) relative a crediti verso il defunto [c.c. 752] o a legati dovuti dall'erede [c.c. 662], purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione;

4) contro l'esecutore testamentario [c.c. 700, 704, 709], purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

Se la successione si è aperta fuori della Repubblica (1), le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, (2) o in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti (3).

(1) Così modificato il testo originario, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

(2) Così modificato il testo originario, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità degli articoli da 18 a 36 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.

23. Foro per le cause tra soci e tra condomini.

Per le cause tra soci [c.c. 2247] è competente il giudice del luogo dove ha sede la società [c.p.c. 19]; per le cause tra condomini il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità degli articoli da 18 a 36 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.

24. Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali.

Per le cause relative alla gestione di una tutela [c.c. 357] o di un'amministrazione patrimoniale [c.c. 173, 176, 642] conferita per legge o per provvedimento dell'autorità è competente il giudice del luogo d'esercizio della tutela o dell'amministrazione [c.c. 357, 528] (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità degli articoli da 18 a 36 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.

25. Foro della pubblica amministrazione.

Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato [c.p.c. 144], nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie [c.p.c. 7-17] (1). Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda [c.p.c. 28] (2).

(1) Vedi l'art. 6, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, e la L. 25 marzo 1958, n. 260, sull'Avvocatura dello Stato.

Vedi, però, gli artt. 585 e 587 c. nav. i quali stabiliscono che nei giudizi avanti i comandanti di porto non si applicano le disposizioni relative al foro della pubblica amministrazione. Vedi, anche, il D.P.R. 17 febbraio 1981, n. 173, sul conferimento all'Avvocatura dello Stato della rappresentanza in giudizio degli organismi comunitari.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 16-22 dicembre 1964, n. 118 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1965, n. 7), ha dichiarato infondate le questioni di legittimità dell'art. 25 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 Cost. La stessa Corte con sentenza 11-23 gennaio 1974, n. 12 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1974, n. 22), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 25 c.p.c., in relazione agli artt. 6 e 8, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.; con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità degli articoli da 18 a 36 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.

26. Foro dell'esecuzione forzata.

Per l'esecuzione forzata su cose mobili [c.p.c. 513] o immobili [c.c. 2861, 2890, 2891; c.p.c. 16, 480, 482, 484, 492, 519, 548, 555, 792] è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'articolo 21.

Per l'espropriazione forzata di crediti [c.p.c. 543] è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.

Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare [c.p.c. 612] è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto [c.c. 2931, 2933] (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità degli articoli da 18 a 36 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.

27. Foro relativo alle opposizioni alla esecuzione.

Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata [c.p.c. 616] di cui agli articoli 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione [c.p.c. 17] salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma [c.p.c. 28].

Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi [c.p.c. 617] è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione [c.p.c. 26] (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità degli articoli da 18 a 36 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.

28. Foro stabilito per accordo delle parti.

La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti [c.c. 1341; c.p.c. 6], salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3, e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata [c.p.c. 483], di

opposizione alla stessa [c.p.c. 27, 615], di procedimenti cautelari [c.p.c. 669-bis] e possessori [c.p.c. 703], di procedimenti in camera di consiglio [c.p.c. 737] e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge [c.p.c. 25, 661] (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità degli articoli da 18 a 36 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.

29. Forma ed effetti dell'accordo delle parti.

L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale [c.p.c. 6] deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto [c.c. 1341, 1350, n. 13].

L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità degli articoli da 18 a 36 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.

30. Foro del domicilio eletto.

Chi ha eletto domicilio a norma dell'art. 47 del codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso [c.c. 1341; c.p.c. 141, 170] (1).

(1) Il testo originario è stato così sostituito con l'articolo unico, R.D. 20 aprile 1942, n. 504, recante norme per il coordinamento del codice di procedura civile con il codice civile. La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) inammissibile la questione di legittimità degli articoli da 18 a 36 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost.

30-bis. Foro per le cause in cui sono parti i magistrati.

Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale (1).

Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione (2).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 13-25 maggio 2004, n. 147 (Gazz. Uff. 3 giugno 2004, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, ad eccezione della parte

relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all'art. 11 del codice di procedura penale.

(2) Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 2 dicembre 1998, n. 420 (Gazz. Uff. 7 dicembre 1998, n. 286). La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre-12 novembre 2002, n. 444 (Gazz. Uff. 20 novembre 2002, n. 46 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 26 del codice di procedura civile; con sentenza 27 ottobre-7 novembre 2003, n. 332 (Gazz. Uff. 12 novembre 2003, n. 45 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 Cost. Precedentemente la stessa Corte, con sentenza 1-21 marzo 2002, n. 78 (Gazz. Uff. 27 marzo 2002, n. 13 - Prima serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 104 Cost. e all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con L. 4 agosto 1955, n. 848.